BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 5 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile MAGGIO 2023

1. **Controlli sull'apertura della partita IVA** - Provvedimento attuativo
2. **Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale** - Modelli 730-1 - Modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate nel 2023
3. **Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per il secondo trimestre 2023** - Utilizzo in compensazione nel modello F24
4. **Crediti d'imposta gas** - Incremento del 30% del prezzo di riferimento del gas - Irrilevanza di un contratto di fornitura a prezzo fisso
5. **Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate** - Versamento dell'imposta sostitutiva - Istituzione del codice tributo
6. **Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi** - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili
7. **Cause di esclusione dal regime forfetario** - Titolarità di pensione
8. **Controllo del versamento delle ritenute negli appalti** - Responsabilità del committente - pagamento della sanzione

BARACCO FORNASIERO SRL

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

1	**CONTROLLI SULL'APERTURA DELLA PARTITA IVA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**
	Con il provv. 16.5.2023 n. 156803, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione dell'art. 35 co. 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2 del DPR 633/72 (inseriti dalla L. 197/2022), mediante il quale sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA. Inoltre, il provvedimento ha approvato il *fac-simile* riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all'eventuale provvedimento di cessazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1.1	**QUADRO NORMATIVO** L'art. 1 co. 148 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando il menzionato art. 35 del DPR 633/72, ha introdotto alcune disposizioni che consentono all'Agenzia delle Entrate di implementare nuovi controlli connessi all'attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nell'ottica di ridurre l'evasione fiscale. I controlli sono, quindi, principalmente rivolti alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. All'esito degli specifici controlli operati dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili qualora obbligatorie. Esponendo "documentazione idonea", il soggetto invitato a comparire può attestare l'assenza dei profili di rischio che gli sono stati contestati. Nel caso di mancata comparizione "di persona" del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 11 co. 7-*quater* del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. "cumulo giuridico".
1.2	**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI** Il provvedimento individua le modalità di valutazione del rischio dei contribuenti, al fine dei controlli in argomento. La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su: • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica; gli elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la mancanza di un professionale e abituale svolgimento dell'attività d'impresa, arte o professione; • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività; • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie. Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
1.3	**CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI** A seguito dell'invito a comparire presso gli Uffici, il contribuente è chiamato a fornire i chiarimenti richiesti e le scritture contabili di cui all'art. 14 o 19 del DPR 600/73, qualora obbligatorie. Nei confronti dei soggetti destinatari dell'invito a comparire, l'Ufficio effettua le seguenti attività: • riscontri volti a verificare l'effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

segue	individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell'ente ai quali è riferita la partita IVA (ad es. aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, al possesso dei requisiti di imprenditorialità, alla solidità patrimoniale e finanziaria, ecc.); • riscontri volti a verificare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, anche sulla base dei documenti esibiti e dei chiarimenti forniti; • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo IVA, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall'Ufficio.
1.4	**RICHIESTA DI RIATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA E FIDEIUSSIONE** Successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA eventualmente emanato dall'Agenzia delle Entrate, il destinatario può richiedere la riattribuzione di un numero di partita IVA, solamente previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell'Amministrazione finanziaria. Detta polizza o fideiussione deve avere la durata di 3 anni ed essere di importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000,00 euro. La polizza o fideiussione è prestata a favore del Direttore *pro tempore* della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di nuova attribuzione della partita IVA. Con il provvedimento in esame è stato approvato il *fac-simile* recante il contenuto minimo che devono possedere la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.
2	**SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE PRESTANO ASSISTENZA FISCALE - MODELLI 730-1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEL 2023**
	Il provv. Agenzia delle Entrate 16.5.2023 n. 155303 ha definito le modalità di trasmissione delle schede con le scelte di destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2022) da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, confermando la procedura prevista per le schede trasmesse l'anno scorso (modelli 730-1 relativi al periodo d'imposta 2021), di cui al provv. 14.1.2022 n. 11185.
2.1	**MANCATA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO PER LA "DEMATERIALIZZAZIONE"** L'art. 4 co. 2 del DL 10.5.2023 n. 51 ha infatti rinviato al 2024 la "dematerializzazione", cioè la trasmissione in via telematica, dei modelli 730-1 in relazione ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, disposta dall'art. 37 co. 2-*bis* lett. c-*bis)* del DLgs. 241/97, come modificato dall'art. 2 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), che sarebbe dovuta decorrere da quest'anno in relazione alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022. Le modalità di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli 730-1, da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, dovevano infatti essere stabilite con un apposito provvedimento della stessa Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che non è stato però emanato.
2.2	**TRASMISSIONE DEI MODELLI 730-1 NEL 2023** I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono ancora per quest'anno i modelli 730-1, relativi al periodo d'imposta 2022, all'Agenzia delle Entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. professionista o CAF), consegnando le schede: • all'interno dell'apposita busta di cui all'Allegato 2 al provv. Agenzia delle Entrate 6.2.2023 n. 34545; • ovvero in una normale busta di corrispondenza, nella quale si indica la dicitura "Scelte di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	In entrambi i casi, le buste devono essere debitamente sigillate e contrassegnate sui lembi di chiusura dal contribuente. ***Bolla di consegna delle buste*** In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d'imposta utilizzano la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 al provv. 34545/2023, nella quale si riportano i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta. Qualora le buste vengano consegnate ad un ufficio postale, non è necessario indicare nella suddetta bolla i codici fiscali. In questo caso, i sostituti d'imposta devono però raggruppare le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
2.3	**TERMINI DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE** Gli uffici postali e gli intermediari che ricevono le schede cartacee dei contribuenti dai sostituti d'imposta devono trasmettere tempestivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti. In ogni caso, gli intermediari devono inviare i dati: • entro il 31.7.2023, per le schede ricevute fino al 15.7.2023; • entro il 15.10.2023, per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2023.
3	**CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24**
	Con la ris. 10.5.2023 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno) 2023 (art. 4 del DL 34/2023). Tali crediti devono essere utilizzati entro il 31.12.2023.
3.1	**CODICI TRIBUTO** Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • "7015", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese energivore; • "7016", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore; • "7017", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese gasivore; • "7018", per il credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore.
3.2	**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24** In sede di compilazione del modello F24: • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati"); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
3.3	**PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24** Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
4	**CREDITI D'IMPOSTA GAS - INCREMENTO DEL 30% DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS - IRRILEVANZA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA A PREZZO FISSO**
	Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 316, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022 e seguenti), non rileva la circostanza che sia stato stipulato dall'impresa un contratto di fornitura a prezzo fisso. La norma che disciplina il credito d'imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso, prevedendo che l'aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

segue	prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME). Pertanto, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle specifiche disposizioni) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente: • alla media dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative; • al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5	**RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO**
segue	Con la ris. 19.5.2023 n. 23, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la nuova rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'art. 5 co. 1-*bis* della L. 448/2001 (inserito dall'art. 1 co. 107 della L. 197/2022, legge di bilancio 2023).
5.1	**RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE** Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il co. 1-*bis* dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 *ex* art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16% ed è possibile perfezionare l'opzione entro il 15.11.2023.
5.2	**ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO RELATIVO ALLE PARTECIPAZIONI QUOTATE** La rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati si affianca a quella relativa alle partecipazioni non quotate e a quella del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili), disciplinati rispettivamente dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. La risoluzione in commento istituisce quindi il codice tributo "8057", denominato "*Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione*".
5.3	**CONFERMA DEI CODICI TRIBUTO RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E AI TERRENI** Viene espressamente indicato che resta fermo l'utilizzo dei codici tributo "8055" e "8056", per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni.
5.4	**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24** In sede di compilazione del modello F24: • i suddetti codici tributo ("8055", "8056" e "8057") vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, nel formato "AAAA".
6	**IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI - INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-SOSTENIBILI**
	Con il DM 12.4.2023, pubblicato sulla *G.U.* 23.5.2023 n. 119, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

6.1	**SOGGETTI BENEFICIARI** Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
6.2	**INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI** In relazione all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di: • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate; • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate; • dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro. ***Rottamazione di precedenti veicoli*** Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI *step* E o euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 23.5.2023. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI *step* E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI *step* E il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia. ***Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici*** Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti: • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo; • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	• la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti *standard* ambientali. ***Maggiorazione per piccole e medie imprese*** I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio. ***Limite massimo*** In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l'importo di 550.000,00 euro per singola impresa. ***Incumulabilità*** I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*".
6.3	**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE** Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio. A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. Le domande saranno esaminate in base all'ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
6.4	**PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'INVESTIMENTO** I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche. Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.
7	**CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO - TITOLARITÀ DI PENSIONE**
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2023 n. 311, è stato chiarito che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, anche se integralmente esente da imposizione in italia, preclude l'applicazione del regime forfetario.
7.1	**POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI** L'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del tuir, non eccedenti l'importo di 30.000,00 euro. Viene precisato che, per effetto della previsione, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a prescindere dalla loro tassazione in italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
7.2	**PENSIONE SUPERIORE A 30.000,00 EURO** Seguendo tale impostazione, è stato escluso il regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia dal soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000,00 euro annui, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

8	**CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI - RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE - PAGAMENTO DELLA SANZIONE**
	L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l'art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), derogando al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: • per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro; • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; • mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente. Con la ris. 10.5.2023 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento della sanzione irrogata al committente per la violazione della disciplina in esame.
8.1	**SANZIONE IRROGABILE AL COMMITTENTE** Qualora l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso violazioni in relazione all'effettuazione e al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, e il committente non abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo, il committente stesso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione**.**
8.2	Versamento della sanzione da parte del committente come stabilito dalla ris. agenzia delle entrate 10.5.2023 n. 21, il versamento della sanzione irrogata al committente deve essere effettuato: • tramite il modello di versamento "f24 versamenti con elementi identificativi" (f24 elide), che non consente la compensazione con crediti disponibili; • utilizzando i seguenti codici tributo: – "8119", denominato "sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17-bis del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241"; – "9600", denominato "spese di notifica". Compilazione del modello "f24 elide" in sede di compilazione del modello "f24 elide": • i suddetti codici tributo devono essere esposti nel campo "codice", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; • nella sezione "contribuente" devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; • nella sezione "erario ed altro" devono inoltre essere indicati: – nel campo "tipo", la lettera "r"; – nel campo "elementi identificativi", per il codice tributo "8119", in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato "nnrr", dove "nn" rappresenta il numero della rata in pagamento e "rr" indica il numero complessivo delle rate;

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it

	in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101"; nessun valore deve essere indicato per il codice tributo "9600"; – nel campo "anno di riferimento", l'informazione riportata nell'atto emesso dall'ufficio, nel formato "aaaa"; – nei campi "codice ufficio" e "codice atto", le informazioni riportate negli atti emessi dall'ufficio.

Fonte Eutekne

Palazzo Sarmatia – Via Alsazia, 3 scala A int. 10 35127 Padova Tel. +39 (0)49 774266 – Fax +39 (0)49 775756
Codice Fiscale – P. IVA – Reg. Imp. PD: 00277620282 N. REA 251223 Cap. Sociale € 10.846,00 i.v.
info@baraccofornasiero.it www.baraccofornasiero.it